

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Ipotesi di nuova scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione – 31 maggio 2009	2
Conto annuale 2008 e Monitoraggio anno 2009 – Le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 13 del 6 marzo 2009	2
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, sulla possibilità di procedere ad aggiudicare due incarichi (collaudo statico e tecnico – amministrativo) allo stesso soggetto	2
Carta acquisti – Proroga al 30 aprile per la presentazione della richiesta ed interventi di Regioni e Comuni per l'integrazione delle risorse disponibili	3
Attestazione dei Comuni per il presunto maggiore gettito ICI di cui all'articolo 2, commi 39 e 46 del decreto - legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 – Comunicato del 9 marzo 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze	3
Assoggettabilità ad imposta di contributi erogati dalla Comunità europea – Esercizio del diritto alla detrazione – Risoluzione n. 61/e dell'Agenzia delle Entrate	5
Approvato il modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2008 dagli enti locali – Decreto n. 1/2009 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno	5
Anche per il 2009 i conti correnti postali dedicati agli accrediti dell'addizionale comunale all'IRPEF saranno esenti da spese – Comunicato stampa del Ministero dell'Interno dell'11 marzo 2009	6
Canoni di depurazione – La Corte dei Conti della Sardegna sostiene che la restituzione opera in base ai termini ordinari decennali dal momento in cui il canone è diventato tariffa (2000) – Il parere della Corte dei Conti n. 8/2009	6

Ipotesi di nuova scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione – 31 maggio 2009

In prossimità della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione (già prorogato alla fine di marzo 2009) si profila all'orizzonte la possibilità di una ulteriore proroga del termine, addirittura di un bimestre e dunque fino al 31 maggio 2009.

Al momento invece il termine per l'approvazione del rendiconto 2008 resta confermato al 30 aprile 2009, come previsto dal D.L. n. 154/2008.

Conto annuale 2008 e Monitoraggio anno 2009 – Le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 13 del 6 marzo 2009

Con la circolare n. 13 del 6 marzo 2009, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce le indicazioni per le rilevazioni della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2008 e del Monitoraggio mensile per l'anno 2009.

Tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2009 i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale dovranno procedere all'invio telematico dei dati richiesti.

La circolare è reperibile su <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/index.asp>

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, sulla possibilità di procedere ad aggiudicare due incarichi (collaudo statico e tecnico – amministrativo) allo stesso soggetto

Con parere n. 18/2009 l'Autorità di vigilanza si è espressa sulla richiesta presentata da una Amministrazione Comunale che aveva esperito due procedure di gara, entrambe relative alla costituzione di una commissione composta da una terna di professionisti cui affidare i servizi tecnici di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera.

Sia all'una che all'altra procedura hanno partecipato un solo raggruppamento temporaneo di professionisti che è risultato aggiudicatario provvisorio di entrambe le procedure.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 188, comma 12, del D.P.R. n. 554/1999, ovvero il divieto per un soggetto che è già stato incaricato di un collaudo in corso d'opera di ricevere dalla medesima stazione appaltante un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo, l'autorità ha stabilito che il Comune dovrà aggiudicare in via definitiva al raggruppamento temporaneo di professionisti, risultato unico vincitore delle due procedure indette, la gara svolta per prima, mentre, in assenza di altri concorrenti, dovrà procedere all'indizione di una nuova gara per l'affidamento della parte del servizio relativa alla seconda procedura.

Carta acquisti – Proroga al 30 aprile per la presentazione della richiesta ed interventi di Regioni e Comuni per l’integrazione delle risorse disponibili

La Carta acquisti, lo strumento di aiuto agli ultrasessantacinquenni (e ai bambini fino a tre anni di età) economicamente più disagiati, introdotto dalla manovra estiva del 2008 (DL 112/08) è già stata rilasciata a 570mila persone.

I ministeri dell'Economia e del Lavoro hanno approvato un decreto, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che proroga al 30 aprile 2009 il termine per richiedere la Carta Acquisti . Il decreto prevede inoltre la possibilità per Regioni e Comuni di integrare le risorse disponibili ed il coinvolgimento di enti locali e Caf nelle operazioni di promozione e di rilascio.

Il decreto inoltre estende le situazioni per le quali sarà possibile chiedere l'intestazione della Carta acquisti a una persona di fiducia, come ad esempio nel caso di chi esercita la potestà sui beneficiari del bonus che hanno impedimenti di natura fisica o mentale.

Ulteriore novità è rappresentata anche dall'incremento delle possibilità di spesa delle somme a disposizione sulla social card:

- bollette elettriche e del gas
- prodotti alimentari,
- medicine da acquistare con o senza ricetta.

Viene specificato inoltre il ruolo dei Comuni che oltre a partecipare alle attività di promozione potranno integrare i versamenti al Fondo di finanziamento della Carta acquisti vincolando l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.

Attestazione dei Comuni per il presunto maggiore gettito ICI di cui all'articolo 2, commi 39 e 46 del decreto - legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 – Comunicato del 9 marzo 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inviato a tutte le Prefetture il comunicato del 9 marzo contenente chiarimenti in relazione alle attestazioni dei Comuni per il presunto maggiore gettito ICI:

" In relazione all'oggetto..... è necessario diramare alcuni aggiornamenti anche per dare risposta alle richieste di chiarimenti pervenute.

In particolare, nella richiamata nota del 29 dicembre 2008, è stato rappresentato che:

- a) eventuali nuove certificazioni di variazione del gettito comunicate dai comuni, dopo il 10 dicembre 2008, andavano in ogni caso acquisite agli atti di codesti Uffici, facendo rinvio a successivi orientamenti di questa Direzione per l'ulteriore seguito da dare alla trattazione;
- b) potevano continuare ad essere acquisite ed inserite nella procedura informatica predisposta i dati dei comuni che non avevano ancora presentato alcuna certificazione.

Pertanto, si forniscono i seguenti orientamenti applicativi in ordine alle tematiche e aspetti in esame.

- Nuove certificazioni per comunicare variazioni del gettito

Rispetto alla casistica richiamata al punto a), si possono distinguere due fattispecie:

- 1) certificazioni con importi in aumento del gettito già certificato;
- 2) certificazioni con importi in diminuzione del gettito già certificato.

Le certificazioni di importi in aumento vanno registrate in banca dati in quanto da ciò consegue l'esigenza di ridurre i trasferimenti erariali compensativi ai comuni interessati; inoltre, sulla base di tali nuovi dati, si dovrà tener conto degli effetti di rimodulazione che conseguono per gli altri comuni con riferimento alle annualità 2007 e 2008, effetti che verranno conteggiati sull'annualità 2009 per l'esigenza di dare stabilità ai valori indicati spettanza.

Nel caso di certificazioni con importi in diminuzione rispetto a quanto già certificato, le variazioni non possono ancora essere inserite in banca dati e, comunque, i nuovi importi potranno esseri valutati solo a decorrere dall'anno 2009, atteso che il termine per la presentazione del certificato di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 17 marzo 2008 - fissato entro novanta giorni dalla divulgazione dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate - è scaduto lo scorso luglio, e solo per venire incontro alle esigenze degli enti sono state accettate le risultanze contabili a tutto il 10 dicembre 2008, ossia fino al momento in cui sono state ultimate le disposizioni di pagamento.

Del resto, occorre considerare che la quantificazione dei trasferimenti compensativi è stata calcolata sui dati certificati dagli enti per cui la modifica di questi elementi renderebbe necessario richiedere ulteriori fondi per gli anni precedenti al Ministero dell'economia e delle finanze, senza considerare gli effetti che comporterebbe sulla rimodulazione del valore della spettanza in relazione agli anni 2007 e 2008 sia dei comuni direttamente interessati, che per gli aspetti connessi agli altri comuni.

Anche qui l'esigenza di dare stabilità ai valori di spettanza in senso generale, si configura come un aspetto di rilevante ed imprescindibile importanza.

- Presentazione della certificazione oltre i termini

Parimenti, le certificazioni acquisite dopo il 10 dicembre 2008, potranno essere prese in considerazione per attribuire i finanziamenti a decorrere dall'anno 2009, restando preclusa la possibilità di attribuire trasferimenti previsti - a tale titolo - per gli anni 2007 e 2008 per quanto già detto in precedenza circa scadenza dei termini, l'esigenza di richiedere fondi al Ministero dell'economia e delle finanze per anni già passati e per esigenze di stabilità dei valori di spettanza.

Del resto, allorché il valore certificato sia superiore a quello della riduzione proporzionale subita, vi è anche l'esigenza di provvedere a ulteriori riduzioni.

Pertanto, si attira l'attenzione sull'esigenza di acquisire al più presto tali certificazioni e, a tal fine, si confida nella collaborazione di codesti Uffici al fine di sollecitare gli enti al momento inadempienti, che vengono indicati nell'elenco allegato alla presente comunicazione distintamente per provincia.

In ogni caso, si fa presente che sarà necessario seguire anche gli sviluppi del quadro normativo per l'anno 2009".

Assoggettabilità ad imposta di contributi erogati dalla Comunità europea – Esercizio del diritto alla detrazione – Risoluzione n. 61/e dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 61/E dell' 11 marzo 2009 è intervenuta a chiarire la questione se le somme percepite (sovvenzioni di fonte comunitaria) siano riconducibili tra i contributi a fondo perduto esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Secondo l'Agenzia delle Entrate in via generale, i contributi versati da enti pubblici assumono rilevanza agli effetti IVA se vengono corrisposti a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere assunta dal beneficiario.

Per l'applicabilità del tributo occorre, quindi, che sussista un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive intercorrente fra l'ente erogante e il soggetto beneficiario, nell'ambito del quale il finanziamento assuma carattere di corrispettivo per una cessione di beni o una prestazione di servizi. Laddove, invece, il soggetto che riceve il finanziamento non sia obbligato, a fronte degli importi percepiti, ad una prestazione di dare, fare, non fare o permettere nei confronti dell'ente erogante, le somme versate sono da considerare escluse dal campo di applicazione del tributo trattandosi di cessioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972 .

Approvato il modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2008 dagli enti locali – Decreto n. 1/2009 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno

Con decreto n. 1/2009 del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, è stato approvato il modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2008 dagli enti locali, come previsto dall'articolo 46 bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.

Ai sensi del citato decreto-legge n. 41/1995, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2009, a pena di decadenza, la certificazione in oggetto in due copie autentiche.

La certificazione deve essere inviata alle prefetture competenti per territorio e deve essere sottoscritta dal responsabile del servizio.

Anche per il 2009 i conti correnti postali dedicati agli accreditati dell'addizionale comunale all'IRPEF saranno esenti da spese – Comunicato stampa del Ministero dell'Interno dell'11 marzo 2009

Dal sito del Ministero dell'Interno:

Il Sottosegretario del Ministero dell'Interno informa che a seguito dell'iniziativa del Ministero dell'Interno - Dipartimento affari interni e territoriali - le Poste Italiane S.p.a. hanno confermato che anche per l'anno 2009 i conti correnti postali intestati ai comuni e dedicati agli accreditati dell'addizionale comunale all'IRPEF saranno esenti da spese.

Ciò consente ai Comuni di incassare quanto effettivamente versato senza diminuzione delle risorse disponibili. Al fine di offrire agli enti locali servizi innovativi, quali la fatturazione elettronica ed altro, vi sarà a breve un incontro tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane S.p.a. per esaminare i possibili ambiti di intervento.

Canoni di depurazione – La Corte dei Conti della Sardegna sostiene che la restituzione opera in base ai termini ordinari decennali dal momento in cui il canone è diventato tariffa (2000) – Il parere della Corte dei Conti n.8/2009

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna della Corte dei Conti, con deliberazione n. 8/2009/PAR, si è espressa su una richiesta di parere in ordine alla legittimità della restituzione dei canoni relativi al servizio di depurazione nei casi in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

Ciò in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 10.10.2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

1. dell'art. 14 comma I della L. n. 36 del 5.1.1994 (disposizioni in materia di risorse idriche - c.d. Legge Galli), sia nel testo originario che in quello modificato dall'art. 28 della L. n. 179 del 31.7.2002 (disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti *"anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"*;
2. dell'art. 155 comma I, primo periodo, del D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 (norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sia dovuta dagli utenti *"anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"*.

In particolare, il Comune istante, avendo richiesto il pagamento dei canoni di depurazione ai sensi dell'art. 14 della citata Legge n. 36/1994 anche per le zone del Comune prive del servizio, chiede:

- se il Comune debba restituire agli utenti la quota delle tariffe riferite al servizio di depurazione ed, in caso di risposta positiva, se si possa attingere dai fondi vincolati costituiti ai sensi della predetta norma;
- se sia possibile procedere alla compensazione nei confronti di quegli utenti debitori morosi dei canoni idrici;
- se per le richieste di pagamento future debba essere scorporata la quota relativa al servizio di depurazione non erogato.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10.10.2008 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di quelle norme, art. 14 comma I della L. n. 36 del 5.1.1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche) - così come modificate dall'art. 28 della L. n. 179 del 31.7.2002 (Disposizioni in materia ambientale) - e art. 155 comma I, primo periodo, del D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 (Norme in materia ambientale), che, con riferimento alla tariffa del servizio idrico integrato, sancivano l'obbligo di corrispondere la quota riferita al servizio di depurazione anche nel caso in cui mancasse l'impianto di depurazione o fosse temporaneamente inattivo.

Le conclusioni a cui è pervenuta la Corte Costituzionale trovano il loro fondamento sul presupposto che la tariffa da pagare per il servizio idrico integrato non ha natura di tributo ma è, a tutti gli effetti, il corrispettivo contrattuale per le prestazioni rese e cioè per "*.....l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue*".

Pertanto, se questa è la natura della predetta tariffa, qualora il servizio di depurazione non venga erogato viene meno il necessario fondamento della corrispettività e l'utente non è tenuto a versare quella parte della tariffa riferita al predetto servizio.

Se quanto affermato dalla Corte Costituzionale può valere, senza ombra di dubbio, per il futuro, si pone, invece, un serio problema circa l'efficacia di questa pronuncia per il passato ossia per i canoni che sono stati pagati prima della pubblicazione della citata sentenza n. 335/2008.

Infatti, l'art. 136 della Costituzione dispone, com'è noto, che la norma dichiarata incostituzionale "*cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione*". La giurisprudenza, però, ritiene pacificamente che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che la pronuncia di illegittimità costituzionale abbia efficacia anche relativamente ai rapporti sorti anteriormente purchè pendenti e cioè non "esauriti".

Tali devono intendersi quelli per i quali non siano ancora decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato giudicato (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. sentt. n. 6487 del 6.5.2002, n. 10963 dell'8.8.2001, n. 9767 del 18.7.2001, n. 194 del 10.5.2001).

Ne consegue, quindi, che anche la sentenza in esame troverà applicazione retroattiva investendo i rapporti giuridici pregressi e facendo salve esclusivamente le situazioni giuridiche consolidate.

In relazione ai quesiti posti :

Canoni di depurazione già versati.

Dalla citata sentenza della Corte Costituzionale discende che gli utenti che hanno già pagato all'Ente Locale i canoni di depurazione, prima che il servizio idrico integrato venisse affidato al gestore unico, possono chiederne la restituzione, fatta salva l'eventuale prescrizione dei diritti o l'esistenza di un giudicato sfavorevole.

Trattandosi di pagamenti indebiti, ai sensi dell'art. 2033 del cod. civ., l'azione di ripetizione si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 del cod. civ. decorrente dagli avvenuti pagamenti.

Va, però, precisato che per effetto di successivi interventi normativi - L. n. 172 del 17.5.1995 art. 2 comma 3bis, L. n. 448 del 23.12.1998 art. 31 comma 28, D.Lgs. n. 152 dell'11.5.1999 art. 62 commi 5 e 6, D.Lgs. n. 258 del 18.8.2000 art. 24 comma 1 lett.a - con i quali è stata prorogata la vigenza degli artt. 16 e 17 della L. n. 319/1976 (Legge Merli), i canoni in questione hanno mantenuto la natura e la disciplina giuridica di tributi fino al 2.10.2000, come chiarito anche dalle SS.UU. della Corte di Cassazione che, in tema di riparto di giurisdizione, si sono più volte pronunciate nei termini di cui sopra (cfr. SS.UU. Civili n. 14266/2001, 11631/2002, 16157/2002, 1087/2003, 3053/2004).

Ne consegue che la richiesta di restituzione potrà riguardare solo i pagamenti fatti nell'ultimo trimestre del 2000, se riferiti a tale periodo di somministrazione, e quelli relativi ai periodi successivi. E' opportuno che l'Ente, acquisite le domande di rimborso puntualmente documentate, proceda alla verifica della corrispondenza tra le ricevute di versamento esibite dagli utenti e l'effettiva riscossione delle tariffe da parte dell'Ente stesso.

Come già espresso in un precedente parere reso da questa Sezione, n. 19/2008, una volta subentrato il gestore unico del servizio idrico integrato, le risorse riscosse dall'Ente Locale e confluite in un fondo a destinazione vincolata da impiegare per la realizzazione degli impianti di depurazione, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 36/1994, avrebbero dovuto essere trasferite al predetto gestore il quale le avrebbe dovute impiegare per la realizzazione delle opere cui le somme erano destinate nell'ambito del bilancio comunale.

Trattandosi di accantonamenti che, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, non hanno più ragion d'essere, l'obbligo di restituzione incomberà sull'Ente Locale o sul gestore unico.

Canoni di depurazione di cui non si è ancora richiesto il pagamento.

In relazione, invece, ai canoni di depurazione per i quali non si è ancora ingiunto il pagamento, sempre da imputare a periodi antecedenti all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, il Comune dovrà scomutarli dai canoni del servizio idrico integrato pretendendo il pagamento delle tariffe riferite, esclusivamente, ai servizi effettivamente resi (acqua e fognatura).

Compensazione.

Qualora, poi, l'utente creditore dei canoni di depurazione da rimborsare sia, al contempo, debitore nei confronti del Comune dei canoni idrici - per la parte relativa ai servizi di distribuzione dell'acqua e di fognatura - purchè anch'essi liquidi ed esigibili (art. 1241 e segg. c.c.), non sembra vi sia alcun ostacolo a che il Comune proceda a compensare le due partite di debito e credito. Ferma restando, ovviamente, la contabilizzazione in bilancio di tutte le operazioni.

Bergamo, 16 marzo 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord